

# ANNUARIO DEL CONTRATTO 2020

*diretto da*

**Andrea D'Angelo e Vincenzo Roppo**



**G. Giappichelli Editore – Torino**

Ad  
C

**SAGGI**



FABRIZIO PIRAINO

## L'IMPATTO DELLA PANDEMIA SUI RAPPORTI CONTRATTUALI: PROBLEMI E RIMEDI

### SOMMARIO:

1. Introduzione. – 2. Il quadro normativo: l'art. 3, c. 6-*bis*, d.l. 6/2020 nei contratti a esecuzione istantanea. – 3. L'impossibilità temporanea della prestazione. – 4. *Segue*. L'impossibilità della prestazione nei contratti di durata. – 5. *Segue*. L'impossibilità come oggettiva perdita di utilità della prestazione per il creditore. – 6. La questione della manutenzione del contratto e del suo adeguamento. Il nodo della rinegoziazione. – 7. Le locazioni di immobili ad uso commerciale. – 8. *Segue*. La giurisprudenza in materia di locazioni commerciali.

### 1. Introduzione

La sciagura mondiale provocata dall'epidemia da Covid-19 ha stravolto l'esistenza di pressoché tutta l'umanità, in termini grosso modo identici. Agli ordinamenti giuridici ha imposto, in primo luogo, di fronteggiare il diffondersi dell'epidemia con misure di contenimento che hanno determinato significative limitazioni delle libertà individuali e collettive a tutela della sanità pubblica e, in secondo luogo, di attenuare per quanto possibile l'impatto della pandemia sulle attività economiche. I primi provvedimenti in ordine di tempo hanno presentato un carattere più marcatamente emergenziale; mentre i successivi si caratterizzano per l'obiettivo di istituire nuovi equilibri. La normativa di contenimento, prima, e di contrasto, poi, degli effetti economico-sociali provocati dalla pandemia investe ogni settore dell'ordinamento giuridico, ma in questa sede l'attenzione si concentrerà esclusivamente sulle norme che impattano sulla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti, tralasciando le pur relevantissime disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di contratti di finanziamento, di contratti bancari e assi-

curativi, specie sotto il profilo della sottoscrizione semplificata, di rapporti societari, di contratti di fornitura, nonché di procedure esecutive etc. Per non parlare delle disposizioni in tema di tutela della salute, le quali avranno ricadute certe sul contenzioso in materia di responsabilità sanitaria<sup>1</sup>.

È opinione condivisa che la situazione sociale, sanitaria, economica e istituzionale determinata dalla pandemia rappresenti uno stato d'emergenza, non tanto dissimile dai periodi post-bellici<sup>2</sup>, ma che non debba e non possa essere considerata uno stato d'eccezione<sup>3</sup>. Ciò avrebbe infatti equivalso a manifestare la disponibilità, o anche l'acquiescenza, alla temporanea sospensione della democrazia e a un allentamento dei meccanismi che ne garantiscono e presidiano il funzionamento, giacché in senso schmittiano lo stato d'eccezione è la condizione che mette a nudo il potere su cui poggia un ordinamento e che impone la decisione politica fondamentale: quella di proteggere gli amici e di combattere i nemici<sup>4</sup>.

Le principali disposizioni in materia di obbligazioni e contratti sono contenute in decreti legge (d.l. 23 febbraio 2020, n. 6; d.l. 2 marzo 2020, n. 9; d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia"; d.l. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. "Liquidità") ora in parte abrogati e in parte convertiti, dalle l. 5 marzo 2020, n.

<sup>1</sup> Per una prima riflessione collettiva cfr. AA.VV., *I rapporti giuridici al tempo del Covid-19*, a cura di C. CICERO, ESI, 2020, *passim*.

<sup>2</sup> Questa è la chiave di lettura adottata da G. D'AMICO, *L'epidemia Covid-19 e la "legislazione di guerra"*, in *Contr.*, 2020, p. 253 ss. Cfr. anche A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto "cura Italia"*, in *Contr.*, 2020, p. 213. Lo rileva anche, molto efficacemente, G. CARAPEZZA FIGLIA, *Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?*, in *Actualidad jurídica iberoamericana*, 2020, p. 424 ss. il quale ricorda gli importanti contributi di alcuni dei più autorevoli civilisti sulle conseguenze di sistema e di ordine valoriale emerse dalle macerie della prima Guerra mondiale: F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, (1919) in *Studi giuridici*, Giuffrè, 1960, II, p. 377 ss., G. CARRARA, *La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, 1920, p. 256 ss.; F. FERRARA, *Diritto di guerra e diritto di pace*, (1918), in *Scritti giuridici*, I, Giuffrè, 1954, p. 70 ss. Sulla legislazione di guerra e i contributi della scienza civilistica cfr. L. MOSCATI, *La legislazione di guerra e il contributo della civilistica romana*, in *Riv. it. scienze giur.*, 2016, p. 349 ss. Sulle conseguenze economiche del primo conflitto mondiale cfr. A. SOMMA, *Verso la grande trasformazione. Il primo conflitto mondiale e la disciplina dell'ordine economico nell'esperienza italiana*, in *Historia et ius*, 2019, p. 1 ss.

<sup>3</sup> In senso diverso v. G. AGAMBEN, *Lo stato d'eccezione provocato da un'emergenza immotivata*, in *Il Manifesto*, 26 febbraio 2020.

<sup>4</sup> C. SCHMITT, *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1934; trad. it. *Teologia politica*, in *Le categorie del "politico"*, a cura di G. MIGLIO-P. SCHIERA, Bologna 1972, p. 33 ss.

13, di conversione del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, e l. 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e di abrogazione dei d.l. 9/2020, 8 marzo 2020, n. 11 e l. 9 marzo 2020, n. 14. A questo quadro composito va aggiunto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “decreto rilancio”, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, che reca misure urgenti in materia di salute, di sostegno al lavoro e all’economia, oltre che di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19<sup>5</sup>. All’impalcatura originaria sono state apportate correzioni e aggiunte per stratificazione ad opera di ulteriori decreti legge: il d.l. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126; il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176; il d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69; il d.l. 25 maggio 2021, n. 73.

A tali fonti primarie si è affiancato, specie nella prima fase della gestione delle ricadute della pandemia, un nugolo di provvedimenti normativi di natura secondaria, non aventi forza di legge, muniti della forma di decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.).

L’emergenza sanitaria ha alimentato un ampio dibattito che si è concentrato, dapprima, sulla portata delle prime norme emergenziali in materia di obbligazioni e di contratti<sup>6</sup> e, in seguito, sulle conseguenze di medio periodo sui contratti in essere e su quelli in via di stipulazione provocate dalla crisi economica generata dalla pandemia<sup>7</sup>. Il fervore dottrinale ha preceduto i primi interventi giurisprudenziali, dei quali si darà conto nel prosieguo, incentrati specialmente sui contratti di durata. Al cospetto dell’emergenza e delle drastiche risposte normative alcuni osservatori hanno trovato spunto per formulare considerazioni di carattere generale: dalla necessità di rinsal-

---

<sup>5</sup> Cfr. F. PIRAINO, *La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti*, in *Contr.*, 2020, p. 485 ss.

<sup>6</sup> Una prima valutazione delle conseguenze della pandemia e delle misure normative di contenimento emerge dall’intervista di V. ROPPO-R. NATOLI, *Contratto e Covid-19. Dall’emergenza sanitaria all’emergenza economica*. Vincenzo Roppo e Roberto Natoli, in *Giustizia insieme*, 2020.

<sup>7</sup> Valutazioni sul campo lungo, e meno condizionate dal vaglio esegetico delle norme emergenziali, sono formulate, a distanza di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, da U. CARNEVALI, *Emergenza Covid-19: un anno dopo*, in *Contr.*, 2021, p. 145 ss.; M. FRANZONI, *Il Covid-19 e l’esecuzione del contratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 1 ss.; G. D’AMICO, *Emergenza sanitaria e diritto dei contratti: gli orizzonti della causa concreta e della presupposizione*, letto in anteprima grazie alla cortesia dell’a.

dare i vincoli comunitari, all'urgenza di far prevalere soluzioni improntate al principio della solidarietà sociale<sup>8</sup> sino alla critica del positivismo di impianto legalistico. Altri hanno ritenuto di rintracciare nella situazione emergenziale l'occasione per l'introduzione di istituti da tempo auspicati o, addirittura, il momento epocale per una palingenesi del diritto civile sulla base di valori radicalmente diversi. Altri ancora hanno collocato il dramma della pandemia anche nel più ampio contesto dei rapporti tra l'Unione europea e gli Stati nazionali e dell'emergenza ambientale<sup>9</sup>. Si è anche sentita l'esigenza di riflessioni di più ampio respiro, volte a inquadrare il dramma della pandemia nella dimensione storica, leggendolo anche tramite le lenti della letteratura<sup>10</sup>. E da ultimo non è mancato chi, con voce alta e sguardo profondo, ha colto da questa esperienza collettiva stravolgente spunti per riflettere sulle condizioni dell'obbedienza e sul percorso individuale per giungervi<sup>11</sup>.

Al fondo di queste impostazioni si agita, con ogni probabilità, l'urgenza di non sminuire la portata storica della pandemia e delle conseguenze sociali, economiche e politiche cui essa darà la stura<sup>12</sup>. Da qui la propensione a ricercare nelle pieghe di questa tragedia un lascito, più o meno ambizioso, che scongiuri il rischio di una banalizzazione degli eventi e che consenta di ricavare dall'eccezionalità un nuovo ordine, che aiuti a dare un senso più alto a questa vicenda senza pari. Dal canto mio, credo che tutto ciò sia legittimo<sup>13</sup> e che la messa in discussione delle convinzioni sociali, economiche e

---

<sup>8</sup> Sotto questo specifico profilo particolarmente articolata e sorretta da una precisa visione del mondo è la proposta, formulata da U. MATTEI-A. QUARTA, *Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti*, in *Giustiziacivile.com*, 2020, p. 8 ss., di attingere al principio di solidarietà sociale, ma non in chiave tradizionalmente difensiva nei confronti di comportamenti scorretti di controparte, ma in termini più squisitamente proattivi, finalizzati all'affermazione di un diverso modo di intendere il mercato sulla base dei nuovi valori, tra i quali la cura dell'ambiente e del territorio e il consumo critico, in nome di una produzione sostenibile.

<sup>9</sup> G. GRISI, *La lezione del Coronavirus*, in *Jus civile*, 2020, 197 ss., p. 203 ss.

<sup>10</sup> Cfr. Entrevista a Leysser León Hilario, *COVID-19, Crisis sanitaria y retos del derecho civil. Entre la fuerza vinculante y la adecuación de los pactos contractuales*, in *Gaceta civil & procesal civil*, 2020, p. 11 ss.

<sup>11</sup> N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti*, *La nave di Teseo*, 2021, *passim*, in part. p. 13 ss., p. 111 ss.

<sup>12</sup> Emblematici gli spunti di riflessione alta suggeriti da G. VETTORI, *Persona e mercato al tempo della pandemia*, in *Persona e Mercato*, 2020.

<sup>13</sup> Ho espresso questo giudizio in F. PIRAINO, *La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti*, cit., pp. 486-487.

giuridiche fin qui dominanti rappresenti un passaggio ineliminabile<sup>14</sup>. Ritengo tuttavia preliminare l'assolvimento della missione prima di uno studio del diritto civile: maneggiare gli strumenti dell'interpretazione dei testi normativi e le categorie sistematiche con l'obiettivo della conservazione dell'ordine sociale e, in una fase così convulsa e con pochi punti di riferimento, del contenimento entro limiti accettabili delle soluzioni normative eccezionali, come tali non integrabili nel sistema delle norme. Ecco perché nel corso dello studio si privilegeranno gli esiti applicativi che si rivelino, invece, plausibili sulla base del diritto generale e speciale<sup>15</sup>. D'altro canto, a una prima valutazione, la disciplina emergenziale non è apparsa agli osservatori più autorevoli dotata di una forza dirimpante degli istituti tradizionali del diritto delle obbligazioni e dei contratti<sup>16</sup>.

## 2. Il quadro normativo: l'art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 nei contratti a esecuzione istantanea

Come di recente osservato<sup>17</sup>, il dibattito sulla sorte dei contratti pendenti in corso di pandemia si è polarizzato intorno a due posizioni di massima. Da un lato si collocano quanti hanno ritenuto che l'emergenza offra un'inequivocabile conferma dell'inadeguatezza della disciplina codicistica del contratto, specie sul versante della gestione delle sopravvenienze, traendone l'auspicio di un suo rinnovamento già in sede emergenziale o post-emergenziale. Dall'altro lato, si attestano coloro che ritengono, tutt'al contrario,

---

<sup>14</sup>In questa prospettiva si colloca il volume collettaneo K. PISTOR, (a cura di), *Law in the Time of COVID-19* (2020). Books. 240, in <https://scholarship.law.columbia.edu/books/240>, dove lo sguardo spazia dalle ricadute sui diritti umani, sulla vita pubblica e sul benessere sociale (dai problemi elettorali, al sistema sanitario sino alla tutela dell'ambiente) sino alle questioni legate alla protezione dei dati personali e infine alle ricadute di ordine contrattuale o sulla crisi delle imprese.

<sup>15</sup>Una convinzione analoga, sebbene fondata su presupposti metodologici differenti, esprime G. CARAPEZZA FIGLIA, *Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?*, cit., pp. 425-426. Una medesima posizione, per di più ancorata a presupposti culturali e metodologici comuni a quelli di chi scrive, è assunta da E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19*, in *Jus civile*, 2020, p. 465 ss.

<sup>16</sup>G. D'AMICO, *L'epidemia Covid-19 e la "legislazione di guerra"*, cit., p. 256.

<sup>17</sup>G. D'AMICO, *Emergenza sanitaria e diritto dei contratti: gli orizzonti della causa concreta e della presunzione*, cit., §§ 1 e 5.



che non sia opportuno in questa fase compiere modifiche del diritto generale, così da non farsi prendere la mano dall'urgenza e da una certa dose di emotività, tanto più che alcuni degli interventi sollecitati non godevano, già prima dello scoppio dell'emergenza, di quell'ampia condivisione che, al limite, avrebbe potuto giustificare l'accelerazione del loro inserimento nel corpo del codice civile.

Una volta varato lo stato di emergenza, più volte prorogato, è stato possibile dare il la a quel lungo susseguirsi di decreti legge e di decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che hanno delineato il quadro delle disposizioni in materia di obbligazioni e di contratti. Voci autorevoli hanno censurato la genericità delle norme emergenziali, reputata tale da sconfinare nell'ambiguità, auspicando interventi più mirati e meno ambigui<sup>18</sup>. Bisognerebbe tener conto, però, di quell'elemento di razionalità insito nella scelta di ricorrere a disposizioni d'emergenza non eccessivamente dettagliate ma di respiro ampio, così da avere a disposizione strumenti regolativi adattabili a scenari difficili da prevedere, specie all'inizio dello stravolgimento impensabile dell'ordinario corso dell'esistenza di individui e gruppi sociali determinato dal diffondersi dell'epidemia. Il legislatore dell'emergenza non ha fatto altro che attingere al diritto generale delle obbligazioni e dei contratti<sup>19</sup>, limitandosi a collegare la loro applicazione alle situazioni di impedimento, di vera e propria impossibilità di agire e di difficoltà economica prodotte dalla pandemia e dalle misure necessarie a contenerla<sup>20</sup>. In altri termini, la normativa dell'emergenza ha operato prevalentemente sull'individuazione dei fatti condizionanti, vale a dire sulla protasi della fattispecie. Quel che forse

---

<sup>18</sup> G. DE CRISTOFARO, *Rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 574.

<sup>19</sup> Analoga valutazione è stata compiuta sin da subito da V. ROPPO, *Contratto e Covid-19. Dall'emergenza sanitaria all'emergenza economica*. Vincenzo Roppo e Roberto Natoli, cit., pp. 9-10 ed è condivisa anche da U. CARNEVALI, *Emergenza Covid-19: un anno dopo*, cit., p. 148: «Gli effetti della pandemia sul singolo contratto sono stati e restano governati dai principi del diritto comune dei contratti e delle obbligazioni. Infatti, le misure di contenimento della diffusione del virus configurano il classico *factum principis* e di conseguenza ricorrono, per le obbligazioni di dare (cose diverse dal denaro) e di fare, gli artt. 1463, 1464 e 1256, comma 2, c.c., come si trae indiretta conferma dal comma 6-bis dell'art. 3 sopra richiamato, che è l'unica norma speciale emanata dal legislatore in tema di adempimento delle obbligazioni».

<sup>20</sup> Considerazione comune anche a G. D'AMICO, *Emergenza sanitaria e diritto dei contratti: gli orizzonti della causa concreta e della presupposizione*, cit., § 2.

ha destato stupore in alcuni è l'attitudine del diritto generale delle obbligazioni e dei contratti a fronteggiare l'eccezionalità. Un sentimento di meraviglia però ingenuo, perché il massimo grado di generalità e di astrattezza raggiunto nel diritto generale persegue non soltanto il pur nobilissimo – e oggi troppo spesso trascurato, se non addirittura sbeffeggiato – invero del principio di eguaglianza formale, ma anche il fine della duttilità dell'ordinamento giuridico. Norme ad alto tasso di generalità e astrattezza esaltano le potenzialità del linguaggio normativo<sup>21</sup>, e dunque la forza incrementativa dell'ermeneutica. Se a ciò si associano gli strumenti della dogmatica, si ottiene il risultato di conferire agli enunciati del diritto generale contenuti rinnovati e attuali.

La disposizione più significativa in materia di obbligazioni e di contratti è rappresentata, senza dubbio, dall'art. 3, c. 6-*bis*, d.l. 6/2020, introdotto dall'art. 91, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia", in forza del quale «Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

Si tratta indiscutibilmente della disposizione che, almeno potenzialmente, è di maggiore impatto sul versante civilistico, delineando la fattispecie di governo dei rapporti obbligatori e di quelli contrattuali nella fase dell'emergenza dotata di massima portata applicativa. E non è un caso se su di essa si siano concentrate le riflessioni di quasi tutti i primi commentatori della normativa contrattuale<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Una recente ricca riflessione sul connubio tra diritto e linguaggio è offerta da M. ORLANDI, *Introduzione alla logica giuridica*, il Mulino, 2021, *passim*, in part. p. 63 ss., ma resta il nodo del linguaggio valutativo, che non enuncia fatti ma valori, anch'esso oramai saldamente penetrato nel perimetro del diritto.

<sup>22</sup> Senza alcuna pretesa di esaustività: cfr. A. GENTILI, *Una proposta per i contratti d'impresa al tempo del coronavirus*, in *Giustiziacivile.com*, 2020; A.M. BENEDETTI-R. NATOLI, *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, in *Dirittobancario.com*, 2020; A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto "cura Italia"*, cit., p. 213 ss.; ID., *Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto*, in *Giustiziacivile.com*, 2020; A.M. BENEDETTI, *Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell'isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?*, in *Giustiziacivile.com*, 2020, Speciale Emergenza Covid-19, n. 2, p. 143 ss.; G. ALPA, *Note in margine agli effetti della pandemia sui contratti di durata*, in *Nuova giur. civ. comm.*, suppl. n. 3, 2020, p. 57 ss.; G. VETTORI, *Persona e mercato al tempo della pandemia*, in *Persona e mercato*, 2020, p. 3 ss.; F. MACARIO, *Sopravvenienze e rimedi al tempo*

del "coronavirus": interesse individuale e solidarietà, in *Contr.*, 2020, p. 129 ss.; ID., *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus"*, in *Giustiziacivile.com*, 2020, Speciale Emergenza Covid-19, n. 1, p. 207 ss.; S. VERZONI, *Gli effetti sui contratti in corso dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19*, *ivi*, n. 1, p. 213 ss.; A. DE MAURO, *Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione*, *ivi*, n. 1, p. 227 ss.; V. CUFFARO, *Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell'epidemia*, *ivi*, n. 1, p. 233 ss.; U. SALANITRO, *La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del Coronavirus*, *ivi*, n. 2, p. 235 ss.; F. GIGLIOTTI, *Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate*, *ivi*, n. 1, p. 237 ss.; P. CHIARELLA, *Solidarietà necessaria: erogazioni liberali nell'emergenza epidemiologica da Covid-19*, *ivi*, n. 1, p. 253 ss.; M. RUBINO DE RITIS, *Gli effetti della pandemia sull'economia digitale*, *ivi*, n. 1, p. 259 ss.; R. SANTAGATA, *Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti*, *ivi*, n. 2, p. 225 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *L'emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?*, *ivi*, n. 2, p. 159 ss.; ID., *Il governo delle sopravvenienze contrattuali e la pandemia COVID-19*, in *Corr. giur.*, 2020, p. 581 ss.; L. SALVATO, *Strumenti di allerta e di composizione assistita della crisi di impresa (anche al tempo del Covid-19)*, *ivi*, n. 2, p. 21 ss.; D. MAFFEIS, *Problemi dei contratti nell'emergenza epidemiologica da Covid-19*, *ivi*, n. 2, p. 3 ss.; M. MAGGIOLO, *Una autentica solidarietà sociale come eredità del coronavirus: per una diversa destinazione dei risarcimenti del danno alla salute*, *ivi*, n. 1, p. 39 ss.; F. FIMMANÒ, *Crisi di Impresa e resilienza nell'era del Coronavirus: il tempo dei concordati fallimentari del giorno dopo a garanzia pubblica*, *ivi*, n. 1, p. 31 ss.; A. PANZAROLA-M. FARINA, *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura*, *ivi*, n. 1, p. 3 ss.; R. DI RAIMO, *Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda*, *ivi*, n. 2, p. 151 ss.; M. ZACCHEO, *Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da Covid-19*, *ivi*, n. 2, p. 245 ss.; M.R. MAUGERI, *L'emergenza Covid-19 e la sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa*, *ivi*, n. 2, p. 11 ss.; S. GUADAGNO, *La conclusione dei contratti bancari all'epoca del covid-19: tra obblighi di forma e obblighi di comportamento*, in *Giustiziacivile.com*, 2020; S. DELLE MONACHE, *Garanzie rilasciate da SACE S.p.a. e privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998*, *ivi*; E. BELLISARIO, *Covid-19 e (alcune) risposte immunitarie del diritto privato*, *ivi*; R. MORELLO, *Gli effetti sui contratti dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus e l'applicazione dei rimedi previsti dal Codice Civile*, *ivi*; S. LANDINI, *Pandemia e autonomia privata: sopravvenienza o rischio da gestire. Piani aziendali, contratti di assicurazione, pandemic bond*, *ivi*; R. FRANCO, *Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità*, *ivi*; G. FACCI, *Covid 19, medicina delle catastrofi e responsabilità sanitaria*; L. GUERRINI, *Coronavirus, legislazione emergenziale, e contratto: una fotografia*, *ivi*; U. MATTEI-A. QUARTA, *Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti*, *cit.*; GRISI, *La lezione del Coronavirus*, *cit.*, 190 ss.; A.A. DOLMETTA, *"Rispetto delle misure di contenimento" della pandemia e disciplina dell'obbligazione*, in *www.ilcaso.it*, 11 aprile 2020; T. DALLA MASSARA, *Emergenza sanitaria ed esigenza di regole: scenari e proposte*, in *dirittobancario.it*, 30 marzo 2020, p. 1 ss.; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19*, *cit.*, p. 465 ss.; V. BARBA, *Las intervenciones del legislador italiano en relación con los aspectos de derecho civil para hacer frente a la emergencia del COVID-19 actualizado al 6 de abril de 2020*, in *Revista de Derecho Civil*, 2020, p. 75 ss.; A. FEDERICO, *Misure di contenimento della pandemia e rapporti contrattuali*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2020, p. 236 ss.; A.M. BENEDETTI, *Obbligazioni e contratti al tempo dell'emergenza: l'esperienza italiana (art. 3, comma 6-bis, d.l. n. 6/2020)*, *ivi*, p. 266 ss.; E. FERRANTE, *Pandemia e contratto. Alcune proposte per il contenimento dell'incertezza*, *ivi*, p. 300 ss.; M. GRONDONA, *Dall'emergenza sanitaria all'emergenza economica: l'eccessiva onerosità sopravvenuta tra buona fede e obbligo di rinego-*

Secondo taluno, la norma in questione prevede una misura di contenimento in punto di responsabilità per inadempimento del debitore, atteso che si tratterebbe di un inadempimento di natura esclusivamente formale, dovuto all'osservanza delle disposizioni di governo del rischio sanitario connesso al Covid-19. Ne deriva che, se l'inadempimento dovesse dipendere da altre ragioni, la disposizione non troverebbe applicazione e il debitore risulterebbe normalmente responsabile *ex art.* 1218 c.c. La norma in commento delineerebbe, dunque, una causa straordinaria di giustificazione dell'inadempimento, oltretutto una causa legale di sospensione dell'adempimento,

---

ziazione, *ivi*, p. 314 ss.; L. RUGGERI-M. GIOBBI, *Vulnerabilità economica tra diritto emergenziale e contrattuale*, *ivi*, p. 340 ss.; O. CLARIZIA, *Coronavirus ed esonero da responsabilità per inadempimento di obbligazione ex art. 1218 c.c.: impossibilità sopravvenuta oppure inesigibilità della prestazione?*, *ivi*, p. 352 ss.; G. IORIO, *Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi generali (a proposito dell'art. 91 del d.l. n. 18/2020, "Cura Italia")*, *ivi*, p. 366 ss.; L. COPPO, *Il diritto a rifiutare la prestazione parziale: una lettura solidaristica*, *ivi*, p. 396 ss.; C. CREA, *Contractual business network e pandemia: a forward-looking agenda?*, *ivi*, p. 408 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?*, *ivi*, p. 422 ss.; C. IRTI, *"Contratti di soggiorno" e COVID-19. Parte prima. Nel periodo emergenziale*, *ivi*, p. 458 ss.; R. SENIGAGLIA, *"Contratti di soggiorno" e COVID-19. Parte seconda. Nel periodo post-emergenziale*, *ivi*, p. 468 ss.; S. POLIDORI, *Emergenza epidemiologica e obblighi di rinegoziare nei contratti del calcio professionistico*, *ivi*, p. 480 ss.; G. ALPA, *Remarks on the effects of the pandemic on long-term contracts*, in *Derecho de los Desastres: Covid-19*, II, Lima, 2020, p. 1295 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Legislatore e giudice nel governo delle sopravvenienze contrattuali originate dalla pandemia COVID-19*, *ivi*, p. 1309 ss.; P. SIRENA, *L'impossibilità ed eccessiva onerosità della prestazione debitoria a causa dell'epidemia di COVID-19*, *ivi*, p. 1325 ss.; F. PIRAINO, *La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti in Italia*, *ivi*, p. 1339 ss.; F.SCA BENATTI, *The COVID-19 crisis beyond civil liability*, *ivi*, p. 1387 ss.; ID., *Contratto e Covid-19: possibili scenari*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2020, p. 198 ss.; Ch. TWIGG-FLESNER, *A comparative Perspective on Commercial Contracts and the impact of COVID19 – Change of Circumstances, Force Majeure, or what?*, in *Law in the Time of COVID-19*, cit., p. 155 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Rispetto delle misure di contenimento anti-Covid 19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento*, cit., p. 571 ss.; A. PEPE, *L'emergenza sanitaria da coronavirus tra impossibilità sopravvenuta e impossibilità di utilizzazione della prestazione nei contratti di trasporto, di viaggio e del tempo libero*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 596 ss.; T. DALLA MASSARA, *I ritardi di pagamento nel tempo della pandemia*, in *Contr.*, 2020, p. 351 ss.; C. DI BITONTO, *I contratti commerciali resilienti nell'Era Covid-19: tra codice civile e clausole di gestione delle "sopravenienze"*, *ivi*, 2020, p. 361 ss.; V. PANDOLFINI, *Epidemia Covid-19 e contratti di locazione commerciale: quali rimedi per i conduttori?*, *ivi*, 2020, p. 308 ss. Per una panoramica sulle soluzioni adottate in ordinamenti diversi cfr. AA.VV., *Derecho de los Desastres: Covid-19*, a cura di S. GARCÍA LONG, t. I e II, Lima, 2020, *passim*; AA.VV., *IL consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del COVID-19*, a cura di V. Rizzo-L. MEZZASOMA-E. LLAMAS POMBO-G. BERTI DE MARINIS, Napoli, 2021, *passim*; AA.VV., *Coronavirus and the Law in Europe*, a cura di E. HONDIUS-M. SANTOS SILVA-A. NICOLUSSI-P. SALVADOR CODERCH-CH. WENDEHORST-F. ZOLL, Antwerp-Oxford-Portland, 2021, *passim*.

mento che è ispirata dal medesimo principio che soggiace all'*exceptio inadimpleti contractus*<sup>23</sup>.

Non manca chi rintraccia, invece, la *ratio* della norma nel favorire, pur evitando automatismi eccessivi, l'adattamento del rapporto obbligatorio all'emergenza in corso, in un'ottica di solidarietà sociale, che costituisce – com'è noto – il principio costituzionale abitualmente invocato in sede di concretizzazione della buona fede oggettiva nel quadro della *mittelbare Drittwirkung*, ma che non dovrebbe essere enfatizzato oltre misura, affidandone piuttosto la concretizzazione al legislatore dell'emergenza<sup>24</sup>, secondo una linea di sviluppo che trova consensi anche in giuristi stranieri<sup>25</sup>.

Nel segno della preferenza per rimedi impennati su un certo automatismo, sembrano orientarsi le proposte di coloro che prediligono il ricorso a forme di autotutela contrattuale (come, ad esempio, la modifica unilaterale dei termini del contratto, ovvero il richiamo alla situazione di dipendenza economica) giustificate dall'attuale situazione emergenziale<sup>26</sup>. L'enorme attenzione riservata in dottrina all'art. 3, c. 6-*bis*, d.l. 6/2020 non è stata ripagata dalla fortuna applicativa, visto lo scarso suo impiego da parte della giurisprudenza in sede cautelare. Agli occhi di un osservatore autorevole ciò è dipeso dall'infelice formulazione della norma<sup>27</sup>, ma è probabile che abbia pesato maggiormente il rinvio operato dalla norma agli istituti del diritto generale delle obbligazioni e del contratto, il che ha indotto la giurisprudenza a fondare le proprie decisioni direttamente su tali istituti.

### 3. L'impossibilità temporanea della prestazione

In prospettiva dogmatica, l'art. 3, c. 6-*bis*, d.l. 6/2020 integra il riconoscimento *ex lege* dell'impossibilità temporanea non imputabile al debitore *ex*

---

<sup>23</sup>A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto "cura Italia"*, cit., p. 213 ss., ma anche ID., *Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto*, cit., p. 4 ss. A favore della qualificazione come causa di giustificazione *extra ordinem* è anche G. DE CRISTOFARO, *Rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento*, cit., p. 589.

<sup>24</sup>C. SCOGNAMIGLIO, *L'emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?*, cit., p. 163.

<sup>25</sup>L. LEÓN HILARIO, *COVID-19, Crisis sanitaria y retos del derecho civil*, cit., p. 16.

<sup>26</sup>A.M. BENEDETTI-R. NATOLI, *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, cit.

<sup>27</sup>U. CARNEVALI, *Emergenza Covid-19: un anno dopo*, cit., p. 146.

art. 1256, c. 2, c.c.<sup>28</sup>. Certo, occorre valutare quanto nel concreto rapporto obbligatorio in esame le misure sanitarie possano incidere sulla possibilità di adempimento da parte del debitore, nonostante il periodo di blocco forzato delle attività e di confinamento in casa. La norma non pone, quindi, una “giustificazione” generalizzata all’inadempimento, ma disciplina una clausola preclusiva della responsabilità del debitore per sospensione del rapporto obbligatorio, determinato da impossibilità temporanea della prestazione adempimento, il cui impatto va accertato caso per caso, senza il riconoscimento di alcun generalizzato effetto giustificativo<sup>29</sup>.

In via preliminare va segnalato che l’effetto sospensivo dell’obbligazione provocato dal *factum principis*<sup>30</sup> incorporato nell’art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 è stato legato in prima battuta al rispetto delle misure limitative delle libertà individuali di spostamento e di riunione, nonché di larga parte delle attività economiche<sup>31</sup>. Alla base di tale *factum principis* non si agita una semplice scelta politica, ma una vicenda eccezionale di *vis maior*, che le norme emergenziali hanno avuto cura di formalizzare<sup>32</sup>. Il dato non è irrilevante perché

---

<sup>28</sup> Il punto trova concordi diversi autori A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”*, cit., p. 216; A.A. DOLMETTA, *“Rispetto delle misure di contenimento” della pandemia e disciplina dell’obbligazione*, cit., pp. 3-4; S. VERZONI, *Gli effetti sui contratti in corso dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19*, cit., p. 214 ss., specie con riferimento ai contratti di locazione; R. FRANCO, *Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità*, pp. 8-9, p. 10 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?*, cit., p. 428 ss.; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19*, cit., p. 483 ss., p. 499 ss.

<sup>29</sup> A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”*, cit., p. 214: «l’osservanza delle misure di contenimento deve essere ‘valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore’; questo dovrebbe significare che non vi è automatismo tra ‘osservanza delle misure di contenimento’ ed ‘esclusione’ della responsabilità del debitore, ma che, piuttosto, il giudice deve valutare, secondo le circostanze, se la misura di contenimento sia stata o no causa esclusiva dell’inadempimento».

<sup>30</sup> Così U. CARNEVALI, *Emergenza Covid-19: un anno dopo*, cit., p. 148.

<sup>31</sup> Analoghe considerazioni compie L. LEÓN HILARIO, *COVID-19, Crisis sanitaria y retos del derecho civil*, cit., p. 23 nel contesto dell’ordinamento peruviano.

<sup>32</sup> In dottrina è stata prospettata una diversa interpretazione secondo cui l’art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 non si riferisce all’impossibilità in senso stretto, ma all’inesigibilità della prestazione connessa alla circostanza che il rispetto delle misure emergenziali ha, per esplicita previsione di legge, creato «ostacoli e impedimenti (astrattamente superabili con uno sforzo non esorbitante i limiti della diligenza cui il debitore è tenuto ex art. 1176 c.c., ma) a tal punto rilevanti e significativi da rendere irragionevole ed iniquo esigere dal debitore lo sforzo ed il dispendio di energie e risorse necessario per superare siffatti ostacoli e far incorrere il debitore che non pon-

l'art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 e le altre disposizioni sull'impossibilità che verranno esaminate ancorano l'effetto ora estintivo ora sospensivo delle obbligazioni e dei vincoli contrattuali al perdurare, assai limitato nel tempo, dell'efficacia di tali norme emergenziali; ma il sostrato socio-economico della forza maggiore e il suo effetto impeditivo di talune prestazioni potrebbero perdurare oltre il vigore delle disposizioni che la formalizzano<sup>33</sup>. Ovviamente si ribalteranno i pesi probatori: mentre ora il debitore si può limitare a invocare la previsione normativa, allegando le prescrizioni di contenimento del contagio che precludono la sua attività solutoria<sup>34</sup>, e altrettanto può fare il creditore in caso di impossibilità per inutilità della prestazione<sup>35</sup>; quando le norme eccezionali avranno cessato di produrre i loro effetti, spetterà a chi fa appello alla forza maggiore la prova della sua perdurante efficacia preclusiva dell'adempimento o dell'utilizzazione della prestazione<sup>36</sup>. Questa lettura

---

ga in essere uno sforzo siffatto nelle conseguenze giuridiche tipicamente connesse alla responsabilità per inadempimento di una obbligazione»: G. DE CRISTOFARO, *Rispetto delle misure di contenimento anti-Covid 19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento*, cit., p. 579 ss. In buona sostanza, per De C. la previsione dell'art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 costituisce una causa *extra ordinem* di giustificazione della responsabilità contrattuale e non già un'applicazione dell'istituto dell'impossibilità definitiva o temporanea o – come l'a. espressamente sostiene – una causa eccezionale di esonero dalla responsabilità contrattuale, la quale non incide però né sull'eseguitività né sull'esigibilità della prestazione (*ibidem*, 589). La proposta interpretativa è molto suggestiva, ma, per un verso, non sembra una soluzione obbligata dal tenore letterale della disposizione e, per altro verso, rischia di restringere la portata della norma ai soli rapporti contrattuali già inadempiti alla data di entrata in vigore delle misure di contenimento del virus o, comunque, in scadenza durante il periodo della vigenza di queste ultime, escludendo tutti quei rapporti destinati a essere eseguiti dopo la cessazione delle misure di contenimento ma per i quali è necessaria un'attività preparatoria dell'adempimento che avrebbe dovuto essere predisposta proprio durante i mesi in cui sono state in vigore tali misure. *Contra* anche G. D'AMICO, *Emergenza sanitaria e diritto dei contratti: gli orizzonti della causa concreta e della presupposizione*, cit., § 2 nt. 4.

<sup>33</sup> R. FRANCO, *Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità*, cit., p. 6 ss.

<sup>34</sup> Ovviamente è incluso nell'onere probatorio della parte impossibilitata la prova del collegamento tra il rispetto delle misure di contenimento e l'impossibilità, definitiva, parziale o temporanea, specie alla luce della natura della prestazione che si assume impedita. Un aspetto, questo, opportunamente sottolineato da M. FRANZONI, *Il covid-19 e l'esecuzione del contratto*, cit., p. 19 ss.

<sup>35</sup> In tal senso A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto "cura Italia"*, cit., p. 216; R. FRANCO, *Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità*, cit., p. 14 ss.

<sup>36</sup> Questa è la posizione che ho espresso già a ridosso dell'emanazione della norma in esame: F. PIRAINO, *La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti*, cit., pp. 489-490.

ra ha ricevuto un autorevole avallo, con la precisazione che la norma introduce una presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra la causa impeditiva rappresentata dal rispetto delle misure di contenimento della pandemia e le prestazioni esigibili o in corso di svolgimento<sup>37</sup>.

Le scelte compiute nell'art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 paiono a un acuto osservatore criticabili sia per la laconicità del testo sia per la sua sostanziale ambiguità, soprattutto perché, a differenza di altri ordinamenti europei, quello italiano ha ritenuto di non fornire alcun contenimento dell'ambito di applicazione della norma né di natura oggettiva, legata alla tipologia o alla causa del contratto oppure al carattere di durata o meno della prestazione, né di natura soggettiva, ad esempio circoscrivendolo ai consumatori e alle microimprese, sul modello del tedesco<sup>38</sup> art. 240, par. 1, EGBGB<sup>39</sup>. Né manca chi rimarca la vaghezza<sup>40</sup> – ma forse sarebbe meglio parlare di genericità – della formula “è sempre valutato ai fini dell'esclusione” adoperata dalla disposizione in esame.

Nonostante tali critiche, sembra possibile sottoporre la norma in esame a una lettura in chiave dogmatica capace di renderla più pregnante nel contenuto e coerente in una prospettiva sistematica. In primo luogo, va precisato che le conseguenze dell'art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 mutano sensibilmente a seconda che il rapporto obbligatorio presenti natura istantanea o, al limite, a tratto successivo (ad attuazione successiva o protratta nel tempo per esigenze strumentali all'adempimento), oppure natura di durata. La “moratoria” dell'inadempimento o del ritardo sulla prima tipologia di obbligazioni mira a posticipare l'attuazione del vincolo alla revoca delle misure che rendono temporaneamente impossibile la prestazione<sup>41</sup> con della responsabili-

---

<sup>37</sup> G. D'AMICO, *Emergenza sanitaria e diritto dei contratti: gli orizzonti della causa concreta e della presupposizione*, cit., § 2 nt. 5.

<sup>38</sup> G. DE CRISTOFARO, *Rispetto delle misure di contenimento anti-Covid 19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento*, cit., p. 575 ss. Concorde U. CARNEVALI, *Emergenza Covid-19: un anno dopo*, cit., p. 147.

<sup>39</sup> Per un'analisi del diritto tedesco e, in particolare, dell'art. 240 EGBGB cfr. F. AZZARRI, *Corona-Krise e diritto tedesco delle obbligazioni e dei contratti: le sopravvenienze della pandemia tra BGB e legislazione speciale*, in *Jus civile*, 2021, p. 302 ss., in part. p. 317 ss. R. NATOLI, *Contratto e Covid-19. Dall'emergenza sanitaria all'emergenza economica. Vincenzo Roppo e Roberto Natoli*, cit., p. 9 sottolinea l'attenzione della norma tedesca a contrastare il *moral hazard* dei debitori che, invocando il pretesto della pandemia, sono straordinariamente inclini a sospendere o ridurre il flusso dei pagamenti anche se non versano in una crisi di liquidità.

<sup>40</sup> DALLA MASSARA, *I ritardi di pagamento nel tempo della pandemia*, cit., p. 351.

<sup>41</sup> *Contra* G. DE CRISTOFARO, *Rispetto delle misure di contenimento anti-Covid 19 ed esonero*



tà del debitore per la ritardata prestazione. Da ciò discende poi la connessa sospensione della controprestazione in applicazione del principio *inadimplenti non est adimplendum*<sup>42</sup> che, in sede giudiziaria, fonda l'autotutela attuata mediante l'*exceptio inadimplenti contractus* di cui all'art. 1460 c.c.<sup>43</sup>. È noto, infatti, che una corrente di pensiero radicata ritiene applicabile tale eccezione dilatoria anche nel caso di violazione non imputabile del contratto, come, per l'appunto, quella determinata da un'impossibilità non colposa di carattere temporaneo<sup>44</sup>. Ovviamente tale prolungamento della fase attuativa del vincolo potrebbe produrre riflessi sull'equilibrio del sinallagma, qualora si tratti di obbligazioni nascenti da contratti con prestazioni corrispettive, ma i margini di influenza paiono ridotti e, per lo meno in termini generali, non vi sono ragioni che giustifichino una modificazione del contenuto del rapporto obbligatorio. Venuta meno la causa di impossibilità temporanea, l'obbligazione tornerà a dispiegare i suoi effetti in chiave solutoria.

Com'è naturale, è ben possibile che il protrarsi della causa di impossibilità trasformi la temporaneità in definitività, come, d'altro canto, prevede l'art. 1256, c. 2, c.c. decretando l'estinzione dell'obbligazione «se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla». Ta-

---

*del debitore da responsabilità per inadempimento*, cit., pp. 589-590, il quale, pertanto, giunge ad escludere che il rispetto delle misure di contenimento da parte del debitore che hanno inciso sul vincolo obbligatorio conferiscano a questi un'eccezione in senso stretto di natura sostanziale di rifiuto legittimo di prestare (*ibidem*, p. 588).

<sup>42</sup> Sul principio cfr. F. ADDIS, *Il "mutamento" nelle condizioni patrimoniali dei contraenti*, Giuffrè, 2013, p. 57 ss.

<sup>43</sup> A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto "cura Italia"*, cit., p. 216 parla al riguardo di una causa legale di sospensione della controprestazione, «estranea, quanto ai presupposti, al contesto proprio dell'*exceptio inadimplenti contractus* ex art. 1460 c.c.».

<sup>44</sup> A.M. BENEDETTI, *Le autotutele contrattuali*, Artt. 1460-1462, in *Il Codice Civile*, fondato da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Giuffrè, 2011, p. 54; V. ROPPO, *Il contratto*<sup>2</sup>, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. IUDICA-P. ZATTI, Milano, 2011, pp. 920-921; L. BIGLIAZZI GERI, *Della risoluzione per inadempimento*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di F. GALGANO, II, Zanichelli-II foro italiano, 1988, p. 18 ss. Per un ampio esame della figura anche alla luce del diritto latino-americano, specie colombiano, cfr. C.A. CHINCHILLA IMBETT, *La excepción de incumplimiento contractual*. Estructura, función y límites, Universidad Externado de Colombia, 2017, *passim*, in part. p. 197 ss. e, con specifico riferimento al ricorso anche in caso di impossibilità non imputabile, p. 342.

le disposizione generale comporta sul terreno del contratto il ricorso alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale *ex art.* 1463 c.c., la quale libera dalle prestazioni non ancora eseguite e determina la ripetizione di quelle già attuate, secondo la disciplina della ripetizione dell'indebitto, salve deroghe come quelle che sono previste dalla legislazione d'emergenza e che verranno esaminate nel prosieguo. La normativa emergenziale ha fatto applicazione di tali regole generali in materia di contratti di viaggio, di pacchetti turistici e di soggiorno (art. 88-*bis* del d.l. 18/2020)<sup>45</sup>, nonché in materia di contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88 del d.l. 18/2020)<sup>46</sup>.

#### 4. Segue. L'impossibilità della prestazione nei contratti di durata

Ben diverse sono le conseguenze della norma sulle obbligazioni di durata, le quali – com'è noto – sono caratterizzate dalla centralità rivestita dal tempo, sotto forma di prolungamento del rapporto, per effetto della natura durevole dell'interesse creditorio, la cui realizzazione esige, dunque, una prestazione continuativa o periodica<sup>47</sup>. Il tratto principale delle obbligazioni

---

<sup>45</sup> Un'acuta lettura della disposizione è offerta da G. D'AMICO, *Emergenza sanitaria e diritto dei contratti: gli orizzonti della causa concreta e della presupposizione*, cit., § 4, confrontandone il tratto di specialità rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 41 c. tur.

<sup>46</sup> Sul punto cfr. R. SANTAGATA, *Crisi sistemica da emergenza sanitaria ed effetti sui contratti turistici e di trasporto*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, p. 85 ss.

<sup>47</sup> In tema di contratti di durata resta imprescindibile lo studio di G. OPPO, *I contratti di durata*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, pp. 143 ss.; 227 ss. ed *ivi*, 1944, I, p. 18 ss. ora in *Scritti giuridici*, III, Padova, 1992, p. 200 ss. da cui le successive citazioni; ma v. anche, sotto il codice civile del 1865, G. OSTI, *La c.d. clausola "rebus sic stantibus" nel suo sviluppo storico*, in *Riv. dir. civ.*, 1912, p. 1 ss.; *Id.*, *Appunti per una teoria della sopravvenienza*, *ivi*, 1913, p. 471 ss. e L. MOSSA, *Il contratto di somministrazione*, Sassari, 1914, *passim*; e sotto il codice vigente cfr. L. DEVOTO, *Appunti per una definizione delle obbligazioni ad esecuzione continuata*, in *Riv. dir. comm.*, 1947, I, p. 295 ss.; G. OSTI, *Clausola rebus sic stantibus*, in *Noviss. dig. it.*, III, Torino, 1959, p. 355 ss.; A. DE MARTINI, *Obbligazioni di durata*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 655 ss.; S. SANGIORGI, *Rapporti di durata e recesso ad nutum*, Giuffrè, 1965, *passim*; A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di F. GALGANO, Zanichelli-II foro italiano, 1988, p. 85 ss.; A. CHIANALE, *Obbligazioni di durata*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XII, Utet, 1995, p. 394 ss.; F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Jovene, 1996, p. 72 ss.; *Id.*, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 63 ss.; M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto. Itinerario storico-comparativo sui contratti di durata*, Giuffrè, 2007, *passim*, in part. p. 89 ss.; F. PI-